

TARIFFA N.39/1/ABRUZZO

La presente tariffa è valida per la determinazione dei prezzi di trasporto per viaggi singoli nell'area regionale dell'Abruzzo.

TARIFFA N. 39/1/1 - ORDINARIA				
PREZZI				
SCAGL KM	ADULTI		RAGAZZI	
	1^ CL.	2^ CL.	1^ CL.	2^ CL.
1 - 10	2,60	1,60	2,60	1,60
11 - 20	4,10	2,50	2,60	1,60
21 - 30	5,60	3,90	2,90	2,00
31 - 40	7,20	4,70	3,50	2,40
41 - 50	8,40	5,60	4,20	2,90
51 - 60	9,70	6,90	4,80	3,40
61 - 70	10,30	7,70	5,10	3,80
71 - 80	11,50	8,00	5,80	3,90
81 - 90	12,60	8,80	6,40	4,30
91 - 100	14,00	9,50	7,10	4,70
101 - 110	14,90	10,60	7,60	5,20
111 - 120	15,70	11,20	8,00	5,60
121 - 130	16,70	11,90	8,50	5,90
131 - 140	17,70	12,90	8,90	6,50
141 - 150	18,30	13,60	9,20	6,90
151 - 160	19,00	14,40	9,50	7,30
161 - 170	20,00	15,20	10,10	7,70
171 - 180	20,90	16,00	10,50	8,10
181 - 190	21,70	16,30	10,90	8,20
191 - 200	22,80	17,00	11,40	8,60
201 - 220	24,50	17,70	12,30	8,90
221 - 240	26,70	18,40	13,30	9,30
241 - 260	29,30	19,00	14,60	9,50
261 - 280	31,10	19,40	15,60	9,70
281 - 300	32,80	19,90	16,30	9,90
301 - 320	34,80	20,40	17,40	10,20
321 - 340	36,70	20,90	18,40	10,50
341 - 360	38,70	21,40	19,50	10,70
361 - 380	40,70	22,00	20,40	11,00
381 - 400	42,80	22,50	21,40	11,20
401 - 420	44,70	23,00	22,40	11,50
421 - 440	46,70	23,50	23,40	11,80
441 - 460	48,60	24,10	24,30	12,00
461 - 480	50,60	24,60	25,40	12,30
481 - 500	52,60	25,10	26,30	12,60
501 - 520	54,70	25,60	27,20	12,80
521 - 540	56,60	26,20	28,10	13,10
541 - 560	58,60	26,70	29,00	13,30
561 - 580	60,50	27,20	29,90	13,60
581 - 600	62,50	27,70	31,00	13,90
601 - 620	64,50	28,20	31,90	14,10
621 - 640	66,60	28,80	32,80	14,40
641 - 660	68,50	29,30	33,70	14,60
661 - 680	70,50	29,80	34,70	14,90
681 - 700	72,40	30,50	35,60	15,20

CONDIZIONI PER I VIAGGI SINGOLI

Per viaggi singoli all'interno della Regione Abruzzo, vengono rilasciati biglietti ai prezzi della tariffa n. 39/1/ABRUZZO. Le stazioni da considerare come confini tariffari dell'area regionale dell'Abruzzo sono indicate nell'Allegato n. 13 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§ 1.- Itinerari e prezzi

Si applica quanto disposto al punto 2 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Ai viaggi singoli si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n.39/1/1 adulti e ragazzi; le eventuali riduzioni, a cui il viaggiatore abbia titolo, sono determinate applicando la percentuale di riduzione spettante alla tariffa ordinaria adulti, con arrotondamento matematico ai dieci centesimi e rispettando il minimo tariffario come disposto al paragrafo *n.2. Calcolo dei prezzi* del punto n.2. ITINERARI E PREZZI della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

È possibile acquistare titoli di viaggio integrati per viaggiare, insieme con il servizio ferroviario di Trenitalia, su treno/bus/traghetti/elicotteri effettuati da altri vettori nell'area regionale dell'Abruzzo. Il servizio ferroviario di Trenitalia e quello operato da altro vettore, sono da considerarsi contratti di trasporto distinti anche con riguardo ai rapporti con la clientela che saranno di volta in volta disciplinati dalle condizioni generali di trasporto applicate dal vettore che ha effettuato il servizio. Per ogni ulteriore informazione in merito ai servizi di trasporto effettuati nell'area regionale dell'Abruzzo si rimanda al sito di Trenitalia nella pagina dedicata ai servizi regionali dell'Abruzzo.

§ 2.- Riduzioni

Le riduzioni applicabili alla tariffa 39/1 sono riportate al punto 5 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

I ragazzi di altezza inferiore ad un metro viaggiano gratuitamente purché accompagnati da persona in possesso di regolare titolo di viaggio.

§ 3.- Canali di vendita, utilizzo, convalida e validità del biglietto

Si applica quanto disposto ai punti 3 e 4 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali. Per l'ammissione ai treni categoria non Regionale si applica quanto disposto al punto 14 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§ 4.- Modifiche del contratto di trasporto

Si applica quanto disposto al punto 6 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§ 5.- Irregolarità ed abusi

Il passeggero è tenuto, prima di salire a bordo treno, a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio, a convalidarlo, ed a conservarlo sino all'uscita dalle stazioni/fermate ferroviarie di destinazione, con l'obbligo di esibirlo al personale di controlleria.

In particolare, il passeggero che sale in treno sprovvisto di biglietto ed avvisa il personale di accompagnamento del treno all'atto della salita è regolarizzato con il pagamento del biglietto a tariffa ordinaria più un sovrapprezzo di € 5,00.

Il sovrapprezzo non è dovuto in partenza da località durante il periodo in cui la biglietteria sia chiusa, a condizione che non siano presenti self-service o le stesse non siano funzionanti, o punti vendita alternativi raggiungibili a piedi in sicurezza e in condizioni ordinarie ad una distanza non superiore a 350 m dalla stazione, purché il personale di accompagnamento del treno venga avvisato dal passeggero all'atto della salita, come previsto al Punto 3 della Parte III – Trasporto Regionale – delle Condizioni Generali di Trasporto.

Il sovrapprezzo non è dovuto se il passeggero, avvisando all'atto della salita il Personale di Accompagnamento, sale da una stazione permanentemente priva di rete di vendita. Tali stazioni/fermate sono individuate nella Tabella 1.

La possibilità di acquisto del biglietto a bordo senza pagamento di sovrapprezzo è estesa anche a tutte le stazioni/fermate in caso di temporanea chiusura o indisponibilità della rete di vendita (punti vendita autorizzati, agenzie viaggi, self service e biglietteria, laddove presenti), a condizione che il passeggero avvisi all'atto della salita il Personale di Bordo.

Nel caso di servizi sostitutivi, per i passeggeri in partenza da una delle località riportate nella Tabella 1, che non si siano muniti di titolo di viaggio attraverso altri canali di vendita, la regolarizzazione è a cura del personale Trenitalia nelle stazioni/fermate successive.

Il passeggero che sale in treno con biglietto non convalidato ed avvisa il personale di accompagnamento all'atto della salita è regolarizzato con un sovrapprezzo di € 5,00. Il sovrapprezzo non è dovuto se la stazione di partenza è sprovvista di validatrice funzionante, a condizione che il passeggero avvisi il personale di accompagnamento all'atto della salita.

La regolarizzazione a bordo treno non è ammessa nei casi per i quali la presenza di varchi o di attività di controlleria preventiva in stazione, per motivi di sicurezza e di politica antifrode, richiedano l'obbligo di salire a bordo treno già muniti di titolo di viaggio.

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 7 della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Tabella 1

STAZIONI PRIVE DI PUNTI VENDITA

LOCALITA' IN CUI È PREVISTO L'ACQUISTO A BORDO SENZA SOVRAPPREZZO			
1	Acciano	25	Pescina
2	Aielli	26	Pescocanale
3	Alfedena - Scontrone	27	Piano d'Orta B.
4	Bazzano	28	Pratola P.S.
5	Beffi	29	Ridotti-Collepiano
6	Bellante	30	Roccaraso
7	Bussi	31	Roccavivi
8	Carrito-Ortona	32	S. Demetrio ne' Vestini
9	Castel di Sangro	33	S. Vincenzo V.R.
10	Cocullo	34	Sante Marie
11	Collarmele	35	Sassa Tornimparte
12	Colli di M. Bove	36	Scurcola Mars.
13	Cupone	37	Sella di Corno
14	Fagnano Campana	38	Tollo
15	Fontecchio	39	Villa San Sebastiano
16	Goriano Sicoli		
17	L'Aquila Campo di Pile		
18	L'Aquila S. Gregorio		
19	L'Aquila Sassa N.S.I.		
20	Manoppello		
21	Molina C.V.S.		
22	Morrea-Cas.-Ren.		
23	Notaresco		
24	Oricola Pereto		

§ 6.- Rimborsi e indennità

Si applica quanto previsto al punto 8 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Valida dal 12.07.2025 al 31.12.2025

§ 7.- *Bagagli e piccoli animali*

Per il trasporto dei bagagli e di piccoli animali si applica quanto disposto al punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§8.- *Trasporto bici*

Il trasporto della bici, per percorsi aventi origine e destino entro i confini geografici della regione Abruzzo è gratuito.

Per il trasporto della bicicletta al seguito, sui treni appositamente attrezzati, contrassegnati con apposito pittogramma e nei limiti dei posti disponibili, il passeggero deve munirsi di apposito biglietto gratuito, rilasciato da Biglietteria, self service, sito, App Trenitalia. E' inoltre possibile, prima della salita, presentarsi al Personale di Accompagnamento per il rilascio del biglietto. Il biglietto rilasciato per il trasporto gratuito della bici dà la possibilità di effettuare un numero di viaggi illimitati nel giorno indicato sul biglietto, sempre nei limiti dei posti disponibili. E' ammesso un trasporto gratuito bici per ogni passeggero pagante.

Per gruppi di almeno dieci persone con bici al seguito è necessario inoltrare sette giorni prima una richiesta scritta alla Direzione Regionale Abruzzo (direzione.abruzzo@trenitalia.it). Per quanto non espressamente previsto si applica quanto disposto al punto 10.- Biciclette al seguito della Parte III – Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§ 9. - *Norme particolari*

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della Parte I e della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

§ 10. - *Condizioni particolari di viaggio*

Ai sensi della Legge Regionale n.44/2005 e s.m.i. è consentita la libera circolazione sui servizi ferroviari regionali di seconda classe, assistiti da contribuzione o corrispettivo regionale, per gli spostamenti all'interno dei confini geografici della Regione ai cittadini residenti in Abruzzo ed eventuali loro accompagnatori (nel caso in cui sia riconosciuto tale diritto è menzionato sulla stessa tessera del titolare con la dicitura “valida anche per l'accompagnatore, ma solo se viaggia con il titolare”), in possesso della tessera regionale di libera circolazione rilasciata dal Comune di residenza ed appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) i privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- 2) i sordomuti, in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- 3) gli invalidi minori di diciotto anni che beneficiano dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406 e 11 febbraio 1980, n. 18 nonché della legge 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;

- 4) i grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, i reduci e i combattenti;
- 5) gli inabili, gli invalidi civili e del lavoro con invalidità permanente superiore o uguale al 74%;
- 6) i mutilati e gli invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;
- 7) i mutilati e gli invalidi di guerra, compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra.

Ai sensi della Legge Regionale n.44/2005 e s.m.i. è consentita inoltre la libera circolazione sui servizi ferroviari regionali di seconda classe, assistiti da contribuzione o corrispettivo regionale, per gli spostamenti all'interno dei confini geografici della Regione ai titolari di tessere di libera circolazione rilasciate dallo Stato italiano.

Norme generali

Non è ammessa la congiunzione con altri titoli di viaggio.

Le tessere di libera circolazione sono personali, incedibili e devono essere esibite, in fase di controlleria, unitamente ad un valido documento d'identità.

Le tessere di libera circolazione rilasciate dalla Regione Abruzzo di cui alla Legge 44/2005 e s.m.i. sono da considerarsi valide fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di emissione o di convalida.

Nel caso in cui il passeggero sia sprovvisto della tessera e/o di un valido documento d'identità, lo stesso è considerato sprovvisto di titolo di viaggio e si applica quanto disposto al punto **§5.- Irregolarità ed abusi** della presente Tariffa n.39/1/Abruzzo.

Per il caso di uso delle tessere di gratuità contraffatte, alterate o per altri casi di abuso, i passeggeri sono regolarizzati in base a quanto disposto al punto **§5.- Irregolarità ed abusi** della presente Tariffa n.39/1/Abruzzo.